

R.G.
46227/2011

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE 9^a CIVILE

Verbale udienza di prima comparizione

Nell'udienza del 1-2-2012 tenuta dal G.I.

Dott. Falabella è stata chiamata

la causa contro Banca Popolare di Sondrio.

Per la Banca è presente l'avv.

Francesco Marinetti, il quale si
riporta alla comparizione di risposta
obbligatoria in cancelleria e chiede

aiuto per conclusioni, stante la

natura della causa. È presente
per il Sig. **CASO** l'Avv. Giacomo

Giacomo la quale contesta la comparizione
obbligatoria in quanto contenente deduzioni

che in fatto non risultano contraddittorie.

In particolare l'Avv. Giacomo, stante

tutto quanto argomentato nel proprio

atto di opposizione, ritiene che il

decreto ingiuntivo da quo non può

essere posto a base dell'opposizione

presentata davanti a questo Tribunale,

r.g. e n. 28783/11, IV sec. ~~se decisa~~


per l'Avv. Giacomo, chiede pertanto

che la causa sia ~~trattata~~ trattata diversamente

per la provvisione delle conclusioni
stente la sua natura documentale

Il GdL per le funzioni dell'Avv. C. S. e
C. S. e C. S. e C. S. e C. S. e

281 pagine per l'adempimento del
giuris. 4/7/2013 h. 10.00



E' presente per il C. S.

l'Avv. Giove Ceccano C. S. e


IL

IL CASO

popolare di Salsitico e presente in sostituzione
dell'Avv. Francesco Forcellini, l'Avv. Roberto

De Sisti, la quale si espone integralmente
ai propri rischi di farsi chiedendo l'interprete
negli incontri delle accademie e conseguente
nella causale di risposte.

Il GdL che lo ha fatto
Il GdL che lo ha fatto



Sent. 45.678/13
Cau. 5.733/13
Reg. 16.032/13



TRIBUNALE DI ROMA
IX Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, costituito dal Giudice, nella persona del dott. Massimo Falabella, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 46227 R.G. Cont. anno 2011

TRA

, domiciliato in Roma, via Ceresio 85, presso l'avv. Gloria Gemma, che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione

PARTE ATTRICE E OPPONENTE

E

Banca Popolare di Sondrio soc. coop a r.l., domiciliata in Roma, piazza G. Mazzini 27, presso l'avv. Francesco Mainetti, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per ingiunzione

PARTE CONVENUTA E OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo pronunciato da questo Tribunale in suo danno su ricorso della Banca Popolare di Sondrio soc. coop a r.l.: quest'ultima, in sede monitoria, ha dedotto di essere creditrice di quanto all'importo di € 5.205,73, oltre interessi, per il rimborso di un prestito personale; il credito, ha poi precisato l'istante, era assistito da garanzia personale rilasciata dal

Nella citazione in opposizione quest'ultimo ha spiegato che il decreto di ingiunzione e il successivo atto di precetto, al pari dell'atto di pignoramento presso terzi, gli erano stati notificati presso l'indirizzo di residenza, luogo in cui egli non abitava più da tempo, e non già, a norma degli artt. 146 c.p.c. e 49 disp. att. c.p.c., presso il comandante del corpo al quale il medesimo apparteneva come militare.

L'opposizione è ammissibile, ma infondata.

Il decreto ingiuntivo è stato notificato a norma dell'art. 143 c.p.c., nonostante l'opponente prestasse servizio, all'epoca, presso Guardia di finanza in qualità di addetto (cfr. dichiarazione di cui al doc. 5 dell'opponente). La notifica del decreto ingiuntivo e quindi affetta da nullità, giusta l'art. 146 c.p.c., secondo cui se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, si deve

consegnare una copia dell'atto al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene. Poiché poi la notificazione si è attuata nelle forme del deposito della citazione presso la casa comunale (art. 143 c.p.c.), l'irregolarità di essa ha per certo comportato la non tempestiva conoscenza dell'atto ex art. 650, 1° co. c.p.c..

Ciò non basta, tuttavia, a giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Infatti: *"L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, prevista dall'art. 650 c.p.c. in caso di irregolarità della sua notificazione, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché siffatta denuncia, ove non sia accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e non sia quindi indirizzata all'apertura del giudizio di merito (nonostante il decorso del termine all'uopo fissato), non è atta ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria"* (Cass. n. 14017/1991). Ebbene, l'opponente non ha contestato od eccepito alcunché con riguardo alla pretesa fatta valere nei suoi confronti con la domanda ingiuntiva: per il che la sua opposizione non potrà che essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Banca Popolare di Sondrio soc. coop a r.l., liquidando le stesse in € 1.400,00 per compensi.

Così deciso in Roma, il 10.7.2013.

IL GIUDICE
(dott. Massimo Falabella)

